

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **39** DD. **10.02.2021**

Oggetto: contratto di locazione spazi di Vicolo Garberie n. 6/A – Pergine Valsugana. Presa d'atto rinnovo periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2026. CIG Z723095154

IL DIRETTORE

Considerato che ITEA ha concesso in locazione con contratto dd. 18 novembre 2002 gli spazi di Vicolo Garberie n. 6/A al Comprensorio Alta Valsugana per essere adibiti a ludoteca;

rilevato che il Comprensorio Alta Valsugana, a partire dall'anno 2006, non ha più proseguito nella gestione della Ludoteca;

preso atto che parallelamente il Comune di Pergine Valsugana ha chiesto ad ITEA la cessione degli stessi spazi per attivare il servizio di ludoteca comunale;

richiamata la determinazione n. 29 dd. 7 febbraio 2006 della Direzione Servizi alla persona e alla famiglia con la quale è stato approvato il contratto di locazione fra il Comune di Pergine e Itea per la locazione delle unità immobiliari int. 8 e 9 site al piano terra di Vicolo Garberie n. 6/A;

preso atto che con nota dd. 1 agosto 2009 il Comune di Pergine Valsugana chiedeva ad ITEA di autorizzare la costituenda ASIF CHIMELLI a subentrare nel contratto di locazione sin dal 1 settembre 2009, data di attivazione dell'Azienda;

preso atto che a seguito di quella comunicazione ASIF CHIMELLI subentrava nel contratto di locazione;

constatato che ai sensi dell'art. 3 del citato contratto la locazione decorreva dal 1 novembre 2002, con scadenza il 31 ottobre 2008 salvo rinnovo in forza dell'art. 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392;

sentita in merito anche l'addetta di ITEA la quale ha confermato che alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente per la medesima durata;

preso atto pertanto che il contratto si è da ultimo rinnovato al 31 ottobre 2020 per ulteriori 6 anni, con prossima scadenza al 31 ottobre 2026;

preso atto che il canone attuale ammonta:

- ad € 56,77 oltre IVA al 22% per l'unità abitativa contraddistinta dal n. contratto 11020017151/60892 a cui occorre aggiungere l'importo mensile di € 64,48 oltre IVA al 22% quale acconto delle spese condominiali;

- € 57,84 oltre IVA al 22% per l'unità abitativa contraddistinta dal n. contratto 11020017151/60893 a cui occorre aggiungere l'importo mensile di € 68,32 oltre IVA al 22% quale acconto delle spese condominiali;

preso atto che importo annuale presunto ammonta ad € 2.968,92 oltre IVA al 22% per un importo complessivo presunto relativo alla durata contrattuale di € 17.813,52 oltre IVA al 22%, arrotondato ad € 21.000,00 oltre IVA ipotizzando, sulla base della spesa storica, un importo superiore a consuntivo per quanto riguarda le spese condominiali;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 29 gennaio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2021, pluriennale 2021 - 2023 e Piano programma dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 108 dd. 27.10.2020 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell'attuale mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;

D E T E R M I N A

- di prendere atto, per le ragioni in premessa esposte, che il contratto di locazione con ITEA spa per le unità immobiliari int. 8 e 9 site al piano terra di Vicolo Garberie n. 6 /A – Pergine Valsugana si è da ultimo rinnovato al 31 ottobre 2020 per ulteriori 6 anni, con prossima scadenza al 31 ottobre 2026;
- di prendere atto che il canone attuale ammonta:
 - ad € 56,77 oltre IVA al 22% per l'unità abitativa contraddistinta dal n. contratto 11020017151/60892 a cui occorre aggiungere l'importo mensile di € 64,48 oltre IVA al 22% quale acconto delle spese condominiali;
 - € 57,84 oltre IVA al 22% per l'unità abitativa contraddistinta dal n. contratto 11020017151/60893 a cui occorre aggiungere l'importo mensile di € 68,32 oltre IVA al 22% quale acconto delle spese condominiali;

per un importo annuale presunto che ammonta ad € 2.968,92 oltre IVA al 22% e per un importo complessivo presunto relativo alla durata contrattuale di € 17.813,52 oltre IVA al 22%, arrotondato ad € 21.000,00 oltre IVA ipotizzando, sulla base della spesa storica, un importo superiore a consuntivo per quanto riguarda le spese condominiali.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari –